



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Relazione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate dell'ONU

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

ho il piacere di presentare Loro per l'adesione la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, e relativi Testi finali e Testi rivisti degli Allegati.

Il Congresso di Stato ha autorizzato l'adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate con delibera n. 5 del 21 maggio 2012 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto in data 4 luglio 2012.

L'iter di adesione alla presente Convenzione fa seguito alla più recente adesione di San Marino alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, il cui testo è sostanzialmente coincidente, fatta eccezione per alcuni aspetti parzialmente differenti (eccezioni all'esenzione dall'obbligo del servizio nazionale, sez. 20; disciplina del lasciapassare, sez. 26), che non presentano comunque difficoltà o ostacoli applicativi.

La regolamentazione degli abusi dei privilegi (articolo VII, sez. 24-25), non contenuta nella Convenzione relativa alle Nazioni Unite, nel testo in oggetto prevede l'instaurarsi di consultazioni tra lo Stato membro e l'istituzione specializzata coinvolta e, nei casi di mancato raggiungimento di un risultato soddisfacente per le parti, l'interessamento della Corte Internazionale di Giustizia, qualora sia ravvisato un abuso delle immunità e dei privilegi concessi sulla base della Convenzione.

Il divieto di espulsione dei rappresentanti in ragione delle attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni, rientrando nella più generale immunità loro concessa, può subire delle eccezioni: conformemente all'art.31, comma 1, lettera c) della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 (ratificata da San Marino, Decreto n. 27/1965), che esclude l'immunità nel caso in cui l'agente



diplomatico eserciti “un’attività professionale o commerciale qualsiasi, fuori dalle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario”. Nell’ipotesi in cui il rappresentante abusi dei privilegi esercitando attività al di fuori delle sue funzioni ufficiali potrà essere chiamato a lasciare il Paese sulla base della procedura diplomatica applicabile ai rappresentanti diplomatici accreditati in quel Paese (sez. 25, comma 2 lettera I) e nei casi di funzionari che non rientrano nei casi della sezione 21 (direttore generale, funzionari sostituti, congiunti e figli) è disciplinata la procedura di espulsione (sez. 25, comma 2, lettera II). Tali procedimenti di espulsione, non essendo previsti dalla Convenzione di Vienna, non sono mai stati posti in essere dalla Repubblica di San Marino e richiedono di essere tenuti in debita considerazione nel momento in cui si verificassero le ipotesi relative.

L'articolo X - Allegati e applicazione della Convenzione ad ogni Agenzia specializzata - disciplina la procedura di adozione degli Allegati da parte di ogni Agenzia, l'estensione ad ognuna dell'applicabilità della Convenzione senza pregiudizio per l'adozione di eventuali accordi conclusi direttamente dalle Agenzie e dagli Stati membri, le modalità di comunicazione del Segretario Generale a tutti i membri delle Nazioni Unite e delle Agenzie specializzate, la possibilità di introdurre emendamenti al testo degli Allegati conformemente all'atto organico delle medesime.

All'applicazione e all'entrata in vigore della Convenzione in oggetto agli Stati membri sono dedicate le sezioni 42-44: in particolare, ogni Agenzia trasmette il testo della Convenzione con Allegati e invita gli Stati aderenti a depositare il relativo strumento di ratifica. Ogni Stato avrà il compito di indicare, nello strumento di adesione, nei confronti di quale Agenzia si impegna a dare esecuzione alle disposizioni della Convenzione e, nell'ipotesi in cui tali Agenzie adottino successive revisioni agli Allegati, l'accettazione degli Stati di tali disposizioni avverrà con notificazione successiva, secondo le procedure di cui alla sezione 47.

Le sezioni riferite a quest'ultimo articolo, proprie della Convenzione in oggetto e non mutate dalla Convenzione sui privilegi e immunità



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

delle Nazioni Unite, non presentano problemi di conformità con il vigente ordinamento sammarinese.

Con riferimento agli Allegati, si evidenzia che la valutazione si è limitata alle Agenzie specializzate di cui la Repubblica è Stato membro.

Per quanto riguarda l'Unione Postale Universale (UPU Allegato VIII), che ha aderito alla Convenzione richiamando unicamente le clausole standard, valgono le considerazioni generali emerse dall'esame del testo.

In riferimento alle altre Agenzie, si è resa opportuna una valutazione separata, poiché ognuna ha presentato specifiche riserve.

Allegato I

Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)

I benefici e le immunità sono estesi, pur con qualche limitazione, a soggetti ulteriori rispetto a quelli previsti nella Convenzione: membri aggiunti, impiegati e lavoratori nel Consiglio d'Amministrazione dell'Organizzazione, Direttore Generale Aggiunto e Vice-Direttore del Bureau, esperti; ciò, comunque, appare coerente con quanto contenuto nella già menzionata Convenzione di Vienna.

Allegato II, nel testo della seconda revisione

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)

Si rinvia alle medesime considerazioni di cui all'Allegato I, evidenziando che, in questo caso, l'estensione dei privilegi è fatta nei confronti del Presidente del Consiglio dell'Organizzazione, degli esperti, del Direttore Generale Aggiunto e dei Vice-Direttori Generali dell'Organizzazione.

Allegato III

Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO)



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Presidente del Consiglio dell'Organizzazione ed esperti godono dei privilegi di cui alla sezione 21 e pertanto anche i congiunti ed i figli minori; si crea in questo modo un'estensione dei privilegi diplomatici, che la Convenzione di Vienna consente.

Allegato IV

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)

Si richiamano le valutazioni di cui agli Allegati II e III per l'estensione dei privilegi al Presidente e ai membri del Consiglio d'Amministrazione, supplenti, consiglieri, Direttore Generale Aggiunto, suoi congiunti e figli minori ed esperti.

Allegato V

Fondo Monetario Internazionale (FMI)

Le specificazioni ivi riportate sulla competenza della Corte Internazionale di Giustizia e sull'integrità dell'Atto costitutivo dell'Organizzazione non ostacolano l'adesione a questo Allegato.

Allegato VI

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS)

Il presente Allegato presenta riserve analoghe a quelle espresse dal FMI.

Allegato VII e revisioni

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

L'Allegato, nella sua ultima revisione, non presenta particolari motivi ostativi all'adesione presentandosi sostanzialmente analogo agli Allegati già esaminati. In questo caso, l'estensione dei privilegi e relative riserve si applicano a designati del Consiglio Esecutivo, supplenti, consiglieri, esperti, rappresentanti dei membri associati,



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Direttore Generale Aggiunto, Vice-Direttore Generale e Direttore Regionale.

Allegato IX

Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT)

La deroga alle agevolazioni relative alle comunicazioni non comporta ostacoli applicativi.

Allegato XII e revisioni

Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)

La seconda revisione al testo comporta l'estensione dei privilegi per il Segretario Generale dell'Organizzazione, il Segretario Generale Aggiunto, il Segretario del Comitato della Sicurezza Marittima e i Direttori delle varie Divisioni (compresi i rispettivi congiunti e figli minori), senza tuttavia costituire un obbligo, in capo agli Stati membri, di applicazione di tali principi ai propri rappresentanti nazionali.

Allegato XV

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)

A Vice Direttori Generali dell'Organizzazione ed esperti si applicano i benefici e le immunità ivi menzionati e vale la stessa analisi fatta per Allegati analoghi.

Allegato XVIII

Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT)

I soggetti cui sono estesi i benefici sono membri associati partecipanti ai lavori, Rappresentanti dei membri affiliati, esperti, membri di organi e organismi dell'Organizzazione, Segretario Generale Aggiunto, suo/a congiunto/a e figli minori.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Da un approfondito esame da parte dell'Avvocatura dello Stato, emerge che la legislazione sammarinese è conforme agli obblighi che la Convenzione impone agli Stati.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

ho l'onore di richiedere Loro l'adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 Novembre 1947.